



**GRUPPO DI AZIONE LOCALE
CONSORZIO ALTO CASERTANO**

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE e LA TENUTA
DELL' ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

(Art.36 e segg. D. Lgsv. 50/16 e s m.i.)

(Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.05/09 del 01.12.2009)

(Aggiornamento approvato con Delibera n.04/10 del 16.09.2010)

(Aggiornamento ed integrazione deliberato dal Consiglio Direttivo n.03/11 del 13.09.2011)

(Aggiornamento approvato con Delibera n.06/12 del 23.10.2012)

(Aggiornamento approvato con Delibera n.07/13 del 15.10.2013)

(Aggiornamento approvato con Delibera n.3 /14 del 14.10.2014)

(Aggiornamento approvato con Delibera n.5/15 del 13.10.2015)

(Aggiornamento approvato con Delibera n.5/16 del 22.11.2016)

(Aggiornamento approvato con Delibera n. 4/18 del 10.04.2018)

(Aggiornamento approvato con Delibera n. 1/19 del 06.02.2019)

Regolamento per la Costituzione e Tenuta dell'Albo ufficiale dei Fornitori di Beni e Servizi

Premessa

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) Consorzio Alto Casertano, in qualità di Stazione Appaltante, per l'espletamento delle attività ed in relazione alle responsabilità amministrative a cui è chiamato in quanto destinatario di fondi pubblici, ha istituito con Delibera dell'organo Esecutivo n. 05/09 l'Albo dei fornitori di beni e servizi per l'acquisizione di beni e servizi (ai sensi del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 e s. m.i.).

In adempimento a quanto normato e previsto dal nuovo codice sugli appalti la presente revisione riporta le integrazioni/modifiche previsto dal medesimo (Linee guida dell'ANAC)¹

Il **Regolamento** è costituito dal presente documento e dai relativi allegati che ne formano parte integrante ed essenziale.

Il **Regolamento**, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo fornitori del GAL Consorzio Alto Casertano; individua inoltre le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'Albo, nonché le ripartizioni interne.

E' facoltà del GAL modificare in tutto o in parte il regolamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. E' anche sua facoltà eliminare alcune categorie merceologiche (laddove queste risultassero non utili alla futura attività del GAL) oppure inserire nuove categorie (laddove se ne ravvisasse la necessità).

La costituzione dell'Albo fornitori non rappresenta in alcun modo per il GAL l'avvio di alcuna procedura concorsuale o di gara. Resta inteso pertanto che l'iscrizione degli operatori economici all'Albo, non costituisce alcun impegno per il GAL di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione. Il GAL in base alle proprie esigenze e disponibilità potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, senza che l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, o contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo.

La costituzione dell'elenco degli operatori inoltre non determina la definizione di una graduatoria con attribuzione di punteggio o di altra classificazione di merito.

Art.1 - Ambito di Applicazione

L'Albo fornitori verrà utilizzato dal GAL ogniqualvolta si verifichino le condizioni per procedere alla acquisizione di forniture di beni e servizi, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n.50/2016. Esso è costituito da un Elenco di operatori economici (Fornitori di Beni o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 e i requisiti di carattere morale di cui all'art.80 del Codice sugli appalti pubblici dichiarati ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 2 - Finalità e Composizione Albo

Lo scopo che si intende raggiungere con l'Istituzione del suddetto Albo è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;

¹ Come previsto dall'art.36 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

- dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche (di cui all'Allegato A).

L'Albo non è sostitutivo degli eventuali analoghi albi costituiti a livello regionale e nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed ottengano l'iscrizione all'Albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

L'Albo Fornitori è così articolato:

- **Sezione I: Fornitori di beni**
- **Sezione II: Prestatori di servizi e manutenzioni**

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'**Allegato A**. Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento, o di annullare quelle verso le quali non ha più interesse. **Nella dicitura "forniture di beni e servizi" non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze.**

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Le categorie merceologiche per le quali una impresa potrà chiedere l'iscrizione devono essere coerenti con l'oggetto sociale e non potranno, comunque, essere superiori a quattro.

Art. 3 - Domanda di iscrizione all'Albo

La domanda (di cui all'allegato B del presente avviso) redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, verrà esaminata da una Commissione interna appositamente nominata dal GAL.

La domanda di iscrizione all'Albo (**redatta secondo il modello ALL.B**) deve pervenire in originale, in un plico chiuso, inviato a mezzo raccomandata A/R, Corriere o anche con consegna a mano, recante il mittente e la dicitura "Richiesta di Iscrizione/Aggiornamento all'Albo Fornitori di beni e servizi del GAL Consorzio Alto Casertano", **e deve contenere:**

- Denominazione/Ragione sociale - Indirizzo sede legale - Forma giuridica
- Indirizzo e-mail e fax (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'Albo Fornitori, gli eventuali inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali)
- La categoria o le categorie merceologiche per le quali si intende partecipare, indicando la relativa classifica, come da documento allegato (Allegato A).

Alla Domanda di iscrizione all'Albo (Allegato B) deve essere allegata la seguente documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 (Allegato C) sulla capacità tecnico-economico-finanziaria;
- Dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, come da modello predisposto dallo scrivente GAL (Allegato G);

- Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia (Allegato F);
- Copia di un documento di identità **in corso di validità** del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa;
- Bilanci degli ultimi tre anni;
- Eventuale procura speciale dalla quale si evincono con chiarezza i poteri di firma del soggetto sottoscrittore la domanda;
- In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione di cui sopra presso la sede del GAL, **entro le ore 12.00 del 21 Febbraio 2019**, al seguente indirizzo:

GAL Consorzio Alto Casertano
Viale della Libertà n.75
81016 Piedimonte Matese (Caserta)

Le istanze pervenute oltre le ore 12:00 del 21 Febbraio 2019 non saranno considerate valide.

E' facoltà del GAL, laddove i competenti organi regionali ne facessero richiesta, invitare la/le ditta/ditte interessata/interessate ad integrare la documentazione di cui sopra.

Si ribadisce che la domanda deve necessariamente essere inviata in originale ed i documenti allegati devono essere in corso di validità. Essa può essere anticipata via PEC all'indirizzo altocasertano@legalmail.it, fermo restando la successiva consegna dei plichi cartacei.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

I requisiti per l'iscrizione delle ditte operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti: I) appartenenza ad una, o più (fino ad un massimo di 4), delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel vigente "Elenco delle categorie merceologiche" (Allegato A), corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione; II) capacità tecnico-economico-finanziaria, risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione, di cui all'art.83 concernente:

1. *il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture, corrispondenti alla/e categoria/e per la/le quale/i si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi; se il fornitore non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnicoeconomica-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal GAL;*
2. *l'elenco ed il valore dei principali servizi/forniture realizzate nell'ultimo triennio;*
3. *indicazione dell'eventuale numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni;*

III) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.ii.mm.

Gli operatori che richiedono l'iscrizione all'Albo dovranno essere in possesso degli appositi requisiti, di ordine generale e di idoneità professionale come previsti dalla normativa vigente, di seguito specificati: - risultare iscritti nei registri della C.C.I.A.

- essere in regola con le norme di cui alla legge 383\2001 (emersione del lavoro nero);

- non essere incorsi nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 80 del Decreto legislativo 50/16;
- essere in regola, in quanto soggetti, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, esser in regola con gli obblighi relativi alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del Consiglio Direttivo del GAL, secondo le modalità di cui all'art. 5. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, secondo l'ordine cronologico della data di ricezione della domanda di iscrizione, conferma o aggiornamento.

Articolo 5 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Il Consiglio Direttivo del GAL Consorzio Alto Casertano ha approvato, con proprio atto, il regolamento per la istituzione e tenuta dell'Albo. Il regolamento individua le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'albo, nonché le ripartizioni interne di ogni categoria merceologica. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuata da una commissione interna appositamente istituita, così composta:

- Il legale rappresentante del GAL Consorzio Alto Casertano, con funzioni di Presidente;
- Il R.A.F. (Responsabile Amministrativo Finanziario);
- Un collaboratore incaricato dal Legale Rappresentante.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso, valutata la documentazione presentata, nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241.

La Commissione forma l'Elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.

Il Consiglio Direttivo nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione delle Ditte ritenute idonee nonché l'aggiornamento dell'Albo Fornitori. Qualora

l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione, a cura del Legale Rappresentante, alla ditta interessata entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo così composto si procederà in base ad un criterio cronologico; l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna classe merceologica sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo del GAL Consorzio Alto Casertano.

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Dell'avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione all'Albo del GAL sul sito www.altocasertano.it.

Articolo 6 - Utilizzazione dell'Albo

Come evidenziato l'Albo fornitori verrà utilizzato dal GAL ogniqualvolta se ne ravviserà la necessità nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.. Resta inteso che l'iscrizione all'Albo delle ditte interessate non costituisce alcun impegno per il GAL Consorzio Alto Casertano di dare corso a procedura di evidenza pubblica nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione.

Il GAL Consorzio Alto Casertano, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, nel rispetto del disposto art.36 D.Lgs. 50/2016, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi alle Ditte iscritte all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Il GAL potrà utilizzare l'Albo dei fornitori di beni e servizi ogni qualvolta intenderà provvedere all'acquisizione di beni e servizi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con le modalità di esperimento delle procedure in economia così come disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento con scorrimento sistematico, riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatrici (nel corso dei precedenti 12 mesi) delle forniture analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili. Con riferimento specifico alla rotazione che comporta lo scorrimento dell'Albo in ordine cronologico di iscrizione con inizio dagli operatori economici con anzianità più elevata, il GAL Consorzio Alto Casertano si riserva la facoltà di invitare alla successiva gara l'operatore economico nei confronti del quale è stato conferito il precedente analogo affidamento.

Articolo 7 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio, nelle fattispecie di seguito previste:

a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, comma 2, dei quali il GAL sia comunque venuto a conoscenza;
- qualora, da revisione periodica, svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;

- in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
- b) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora la ditta risulti iscritta a più di esse, è disposta:
 - nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara da parte del GAL;
 - in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il GAL si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento.

Articolo 8 - Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

Annualmente il GAL Consorzio Alto Casertano provvede all'aggiornamento e alla riapertura del presente Albo. Gli operatori economici iscritti all'Albo negli anni **precedenti hanno l'onere** di:

- a) Confermare la propria iscrizione presentando l'apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui all'**allegato D (conferma di iscrizione)**.
- b) Aggiornare eventuali variazioni presentando oltre alla conferma di cui alla lettera a) anche l'apposita dichiarazione attestante la variazione - **allegato E (variazione)**.

Si ricorda che, la mancata comunicazione di conferma di iscrizione, nei termini e con le modalità richieste, comporta l'automatica cancellazione dall'Albo stesso.

Il GAL Consorzio Alto Casertano provvederà in tempo utile a fornire indicazioni sulle modalità ed invio della documentazione.

Articolo 9 - Pubblicazione e Aggiornamento

Il GAL provvederà, di norma con cadenza annuale, ad aggiornare l'albo dei fornitori, con le modalità di cui al precedente articolo 5.

In occasione del presente aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro il 06.05.2018.

L'elenco fornitori definito a seguito dell'aggiornamento annuale, nonché le forniture di beni/servizi affidate mediante ricorso all'albo fornitori, verranno pubblicati sul sito web istituzionale del GAL Alto Casertano, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte (nei casi contemplati dall'art.7) e l'elenco di quelle non iscrivibili.

Alle sole ditte escluse e a quelle cancellate, verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione di aggiornamento.

Articolo 10 - Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Articolo 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle procedure inerenti l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo Fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati in possesso del GAL Consorzio Alto Casertano verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Titolare del trattamento dei dati è il GAL Consorzio Alto Casertano

Piedimonte Matese, 07.02.2019

F.to Il Legale Rappresentante del GAL
Consorzio Alto Casertano
Ercole de Cesare